

Allegato 13 Registro dei fertilizzanti

Parte Prima. Iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti

1. Il fabbricante che intende immettere un fertilizzante sul mercato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, si registra conformemente all'allegato 14 e provvede all'iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti per via telematica mediante collegamento al portale Mipaaf-Sian del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp.

2. Al fine di attivare detta procedura, il fabbricante effettua, direttamente o per tramite di suo delegato, l'iscrizione come utente qualificato ai servizi online del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per l'iscrizione di ogni prodotto, il fabbricante deve obbligatoriamente indicare:

- l'anagrafica del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;
- mesolementi i quali non possono essere aggiunti agli Ammendanti di cui all'Allegato 2, ai Correttivi di cui all'Allegato 3, ai Substrati di coltivazione di cui all'Allegato 4, alle Matrici destinate alla produzione di concimi organo minerali di cui all'Allegato 5, ai Prodotti ad azione specifica di cui all'Allegato 6, fatto salvo i casi previsti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e smi;
- microelementi i quali non possono essere aggiunti agli Ammendanti di cui all'Allegato 2, ai Correttivi di cui all'Allegato 3, ai Substrati di coltivazione di cui all'Allegato 4, alle Matrici destinate alla produzione di concimi organo minerali di cui all'Allegato 5, ai Prodotti ad azione specifica di cui all'Allegato 6, fatto salvo i casi previsti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e smi;
- l'elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenuti nel fertilizzante ed eventuali requisiti richiesti;

Il fabbricante, per completare la registrazione online, è tenuto ad allegare per ogni prodotto i seguenti documenti in formato PDF, in lingua italiana:

- descrizione del processo produttivo, in cui si definiscono e descrivono le fasi del processo di produzione ed i relativi parametri di processo;
- elenco delle materie prime in dettaglio, con informazioni sull'origine e loro caratteristiche;
- i risultati dell'analisi chimica effettuata sul prodotto relativa ai titoli/elementi/sostanze utili richiesti per la denominazione del tipo.
- ove richiesto il numero di registrazione ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009;
- ove richiesto il numero di riconoscimento ai sensi dell'art. 24 lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009;
- la dichiarazione di non addizione intenzionale di prodotti fitosanitari di cui al regolamento CE n.1107/2009 e al regolamento UE n.540/2011 e s.m.i., ad esclusione di prodotti dual-use;
- i dati riportati nell'etichetta del prodotto che verrà posto in commercio e/o del documento di accompagnamento in lingua italiana.



Ai sensi del Codice del Consumo (art. 20 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) nella denominazione commerciale e/o nelle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto/documenti commerciali e in tutta la documentazione presentata ai fini dell'iscrizione o della variazione del prodotto al Registro dei fertilizzanti è vietato l'utilizzo di termini che fanno riferimento ad azioni fitosanitarie o biocide. È, inoltre, vietato utilizzare detti riferimenti nelle schede tecniche e/o informative in quanto inducono in inganno il consumatore/agricoltore perché richiamano funzioni diverse da quelle fertilizzanti, così come definite all'articolo 2 – Definizioni di cui al D.Lgs. 75/2010.

3. Il fabbricante iscritto al “Registro dei fertilizzanti” aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante, modifiche nelle materie prime e/o nel processo produttivo), entro 30 giorni dall'evento, utilizzando la funzione presente sul portale di cui al punto 1.

4. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione non può essere inferiore al 5%, e superiore al 15%.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

- a) con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
- b) con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta;
- c) sulla base delle segnalazioni ricevute;
- d) sulla base delle risorse disponibili.

4. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 è predisposto un piano annuale dei controlli dei prodotti fertilizzanti per la verifica degli elementi dichiarati nelle domande di iscrizione che caratterizzano i fertilizzanti.

5. La Direzione generale, dello sviluppo rurale, Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede all'emanazione del provvedimento di iscrizione e alla pubblicazione del “Registro dei fertilizzanti” aggiornato con cadenza almeno trimestrale.

6. Sono cancellati, revocati o sospesi d'ufficio dal Registro dei fertilizzanti i prodotti:

- a) di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieti la circolazione e l'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto;
- b) in caso di inosservanza dei requisiti per l'immissione sul mercato e / o degli obblighi dell'operatore economico;
- c) a seguito dell'intervento delle autorità di controllo e alla notifica da parte di quest'ultimo.

7. Il fabbricante di fertilizzanti è informato della decisione di cancellazione, revoca o sospensione della registrazione entro un massimo di cinque giorni lavorativi dalla decisione.

8. Ogni comunicazione inerente il Registro dei prodotti fertilizzanti deve essere inviata via PEC al seguente indirizzo:

aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it



Parte Seconda

Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

1. Il Fabbricante che intende immettere un fertilizzante consentito in agricoltura biologica sul mercato, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti conformemente alla parte prima del presente allegato ed a fornire obbligatoriamente le informazioni relative ai requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 e 5 della Tabella 1 del presente allegato.
2. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel regolamento (UE) n. 2018/848 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nell'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/1165 e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. L'art. 2, del regolamento (UE) n. 2021/1165 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento (UE) 2018/848 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.
4. Ai sensi dell'art. 5, lettera f), punto iii e articolo 11 del regolamento (UE) n. 2018/848 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.
5. Sono consentiti in agricoltura biologica solo i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato.
6. Il fabbricante deve riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la formulazione del fertilizzante.
7. Il fabbricante deve riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "Consentito in agricoltura biologica", specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente la miscela.
8. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 è predisposto un piano annuale dei controlli dei prodotti fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica per la verifica degli elementi dichiarati nelle domande di iscrizione che caratterizzano il fertilizzante.

TABELLA 1

ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

